



CONTRATTO AMICHEVOLI



Tra:

- l'Associazione Lega Calcio Friuli Collinare con sede a Udine in via Valdagno 35/3 (tel: 0432.640153 fax: 0432.1631201 email: info@lcfc.it pec: lcfc@pec.it, cod. fisc. e partita iva: 01917160309, codice iban: IT91Q0548463680066570415789), rappresentata dal suo delegato [_____] , di seguito indicata come LCFC e
- l'Associazione [_____] (associata alla LCFC) con sede a [_____] in via [_____] nr. [_____] (tel: [_____] fax: [_____] cellulare: [_____] email: [_____] pec: [_____] cod. fisc.: [_____]), rappresentata dal suo delegato [_____] residente a [_____] in via [_____] nr. [_____] di seguito indicata come contraente

si conviene:

- 1) La contraente organizzerà presso la struttura sportiva di [_____] via [_____] un torneo di calcio a [_____] nella giornata del [____] [____] 201[____], dalle ore [____]:[____] alle ore [____]:[____]; come da calendario allegato al presente contratto.
- 2) La LCFC si obbliga a fornire alla contraente le prestazioni dei propri Arbitri per tutte le partite del Torneo. La singola attività arbitrale non potrà prolungarsi per più di 90 minuti per il calcio a 11 e 120 minuti per il calcio a 5 o a 7, esclusi gli intervalli fra i tempi di gioco e gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara. L'Arbitro non darà inizio alla partita se i previsti tempi di durata della gara dovessero superare le ore 23.30, esclusi gli intervalli fra i tempi di gioco e gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara. Le prestazioni arbitrali saranno comunque interrotte dopo le ore 23:30, salvo espressa autorizzazione scritta della LCFC.

- 3) L'Associazione organizzatrice pagherà alla LCFC, entro il termine perentorio di 6 giorni dalla prima partita del Torneo, l'importo corrispondente alla somma di quelli dovuti per ogni singola prestazione arbitrale (euro 42,00), oltre a euro 300,00 a titolo di cauzione e cioè il complessivo importo di euro:

numero prestazioni arbitrali		X
importo netto per prestazione x 80'	42,00	=
Totale parziale		+
Cauzione (assegno bancario)	300,00	=
TOTALE		

- 4) La struttura sportiva dovrà avere:
- il terreno di gioco privo di ostacoli o manufatti che possano creare pericolo;
 - i servizi igienici e le docce degli spogliatoi funzionanti.
- In difetto, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.
- 5) Potranno partecipare alla gara solo giocatori identificati dall'Arbitro mediante documento d'identità valido o tesserino plastificato della LCFC. L'Arbitro non permetterà l'ingresso in campo di persone non riconosciute. Nel caso in cui i giocatori non riconosciuti pretendessero di partecipare alla gara, il Direttore di gara non darà inizio alla partita. Qualora la gara non si disputasse per tale motivo, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.
- 6) Ai fini delle sanzioni disciplinari il referto sarà considerato prova incontrovertibile. Il referto arbitrale sarà trasmesso al Giudice Disciplinare della LCFC, per eventuali decisioni nei confronti id tesserati LCFC.
- 7) La contraente dichiara di aver preso visione della lista dei tesserati LCFC squalificati - che forma parte integrante del presente contratto - e che sottoscrive specificatamente. Tali nominativi, dovendo ancora scontare i provvedimenti disciplinari indicati, non possono partecipare, per alcun motivo e senza eccezioni, alla gara. L'arbitro non darà inizio alla gara nel caso in cui un giocatore squalificato pretendesse di parteciparvi. Qualora la partita non si disputasse per tale motivo, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.
- 8) L'eventuale premio messo in palio dovrà essere di carattere sportivo o ricreativo, non

potrà essere in denaro, né economicamente rilevante e in ogni caso non potrà essere indicato il relativo valore. In difetto, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 100,00. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.

- 9) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una partita non si potesse disputare, la contraente dovrà comunicarlo almeno 48 ore prima della gara: via fax al numero 0432-1631201 o telefonicamente al numero 335- 7598801 (Sig. Guerrino Puzzoli) oppure 335-7598800 (Sig. Bruno Marcuzzi). In caso di comunicazione oltre tale termine o mancata, la contraente dovrà corrispondere, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al contenuto del referto arbitrale.
- 10) Qualora l'arbitro designato a dirigere una partita non giungesse sul campo di gioco entro 20 minuti dall'inizio previsto della partita un responsabile della contraente dovrà telefonare a uno dei numeri di telefono riportati al punto 7), affinché l'addetto della LCFC possa inviare sul campo di gioco l'arbitro di riserva. La mancata comunicazione nei termini previsti precluderà alla contraente la facoltà di chiedere risarcimenti di danno o indennizzi.
- 11) La contraente dichiara che la partita è di carattere:
- agonistico** a tal fine dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della salute del 18 febbraio 1982 e dalla circolare 7 del 1983 del predetto Ministro e che si assicurerà che tutti i giocatori siano in possesso di certificato idoneità specifica al gioco del calcio;
 - NON agonistico** a tal fine dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Decreto Legge nr. 158 del 13 settembre 2012 e del Decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 e che si assicurerà che tutti i giocatori siano in possesso dell'idonea certificazione medica prevista da tale ultimo decreto.
- 12) La LCFC non risponderà, per alcun titolo, di danni a persone o cose che si dovessero verificare in occasione della gara. L'Associazione organizzatrice si obbliga a tenere comunque sollevata la LCFC da qualsiasi obbligazione derivante dalla stessa gara.
- 13) Tutte le comunicazioni, eccetto quelle previste dal punto 6, dovranno essere effettuate agli indirizzi PEC o a quelli postali indicati in intestazione, pena la loro inesistenza.

Udine, 201

Il delegato della contraente	Il delegato della LCFC

nome e cognome in stampatello	nome e cognome in stampatello
firma	firma

Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 1341 e 1342 c.c. il delegato della contraente, mediante la seguente sottoscrizione, dichiara, dopo averle lette, di approvare specificatamente le clausole vessatorie contenute negli articoli del presente contratto contraddistinti dai numeri: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (limitazione della facoltà di prova e quantificazione anticipata del danno); 8 (limitazione di responsabilità e di facoltà di richiedere risarcimenti danni o indennizzi).e 10 (limitazione di responsabilità).

Il delegato della contraente _____

allegare fotocopia del documento d'identità